

Creazione di materiali didattici e diritto d'autore

Linee guida

di Antonella De Robbio [maggio 2008]

Diritto d'autore e formazione

L'obiettivo del presente documento è fornire delle linee guida, molto semplici e senza pretese, in materia di diritto d'autore a quanti, all'interno di un Ateneo, utilizzano opere dell'ingegno proprie o altrui nelle attività di didattica e di formazione. Le linee guida sono specificamente indirizzate al personale docente di Ateneo come semplice strumento orientativo redatto con lo scopo di fornire supporto in materia di diritto d'autore per la realizzazione di materiali didattici contenenti opere o parti di opere tutelate da diritto d'autore senza violare diritti di terze parti.

Un ateneo, in quanto ente certificato per la formazione, produce o riproduce quotidianamente opere dell'ingegno a carattere creativo tutelate da diritto d'autore. In questo contesto, il diritto d'autore rappresenta un aspetto fondamentale nel processo organizzativo del percorso formativo offerto da un Ateneo e le questioni giuridiche e morali concernenti il diritto d'autore devono sempre essere tenute in considerazione nella fasi di programmazione, gestione e realizzazione dei percorsi formativi e didattici dell'Ateneo. Agire in conformità alla legge italiana sul diritto d'autore è un dovere di tutto il personale dell'università: sia esso il corpo docente, altri membri dello staff accademico, il personale tecnico amministrativo o gli stessi studenti dell'Ateneo. Il non rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore disciplinata in ambito nazionale da L. 633/1941 può far correre gravi rischi in termini di sanzioni penali ed economiche all'ente di formazione e ai suoi responsabili. Le sanzioni penali ed amministrative includono contravvenzioni per i casi minori (a partire da un minimo di 103 euro per ogni opera riprodotta illegalmente) e la reclusione fino ai sei mesi per i casi più gravi.

L'Art. 2 della **Legge 22 aprile 1941 n. 633** "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"¹ (recentemente modificata dalla *legge 22 maggio 2004, n. 128*² sulla diffusione telematica abusiva delle opere dell'ingegno, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*³ contenente disposizioni per l'università e la ricerca, dal *DLGV 13 febbraio 2006, n. 118*, dal *DLGV 16 marzo 2006, n. 140* e dal *DDL S861 approvato dal Parlamento il 21 dicembre 2007*⁴ che consente la libera pubblicazione attraverso la rete di immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate) sancisce che le opere protette da diritto d'autore appartengono alle seguenti categorie:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose prodotte sia in forma scritta che orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali e le opere drammatico-musicali;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora;
- 7) le opere fotografiche;

¹ http://www.interlex.it/testi/141_633.htm

² http://www.interlex.it/testi/104_128.htm

³ http://www.interlex.it/testi/105_43.htm

⁴ <http://www.interlex.it/testi/s1861.htm>

- 8) i programmi per elaboratore che sono il risultato di una creazione intellettuale dell'autore a carattere originale;
- 9) le banche di dati (raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti disposti sistematicamente e individualmente accessibili);
- 10) Le opere del disegno industriale;

La normativa vigente sul diritto d'autore è un argomento alquanto complesso e l'avvento della tecnologia informatica, nello specifico del World Wide Web, e la nascita di luoghi virtuali per la didattica che consentono momenti di formazione asincrona (quali le piattaforme di e-learning) hanno lanciato nuove sfide e hanno fatto sorgere nuovi interrogativi in materia di diritto d'autore. Attualmente, solo per citare un esempio, il "popolo della rete" ha imposto la necessità di una riflessione globale in materia di diritto d'autore applicato a quella piattaforma virtuale rappresentata dal Web 2.0 nella quale l'utente non è più un semplice fruitore di contenuti ma un partecipante attivo nella fase di creazione dei contenuti (si vedano strumenti come Wikipedia, del.icio.us, Flickr, blog, social tagging, ecc.).

Per avere una visione più completa dei punti chiave in materia di diritto d'autore e materiale didattico, si veda il sito "*Condizioni di utilizzo del servizio per i docenti*" di Alma@DL AMS Campus dell'Università degli Studi di Bologna⁵ che rimandano al documento documento *Guida sintetica sull'utilizzo a fini didattici di materiali protetti dal diritto d'autore*⁶, redatto da alcuni giuristi dell'Università di Bologna.

In particolare la pagina di istruzioni ai docenti, al punto 4., richiama l'attenzione sulla responsabilità del docente nel rispetto della normativa vigente.

4. Profili legati al rispetto del diritto d'autore.

Il Docente è responsabile dei materiali messi a disposizione ed è tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente in relazione ad essi, in particolare la normativa a tutela della proprietà intellettuale e segnatamente la disciplina di protezione del diritto d'autore.

Alcune utili indicazioni in merito alle prescrizioni sul diritto d'autore, ed in particolare relativamente ai casi di cosiddetta libera utilizzazione delle opere protette dal diritto d'autore per fini didattici, sono contenute nel documento [Guida sintetica sull'utilizzo a fini didattici di materiali protetti dal diritto d'autore](#).

Si ricorda come la scelta del livello di accessibilità dei materiali possa determinare un diverso regime in merito alla possibilità di utilizzare in detti materiali opere o parti di opere di terzi protette dal diritto d'autore, quali ad esempio le collezioni in formato elettronico dell'Ateneo.

Fuori dai casi previsti dalla normativa vigente in materia di cosiddette libere utilizzazioni, l'impiego da parte del Docente di materiale di terzi protetto dal diritto d'autore per la realizzazione di materiale didattico da mettere a disposizione attraverso il Servizio dovrà essere, a cura del Docente stesso, espressamente autorizzato dai relativi titolari dei diritti. In tale ipotesi si ricorda che il materiale dovrà riportare tutte le indicazioni di legge (autore/i, editore ed eventuale traduttore se trattasi di traduzione).

L'utilizzo a fini didattici di materiali in formato elettronico disponibili nelle collezioni dell'Ateneo (banche di dati, riviste elettroniche, ecc.), in particolare laddove non si rimandi semplicemente ad essi ma si intenda incorporarli in ulteriori materiali elaborati dal Docente stesso, è soggetto a vincoli e limitazioni previsti nei relativi abbonamenti e licenze sottoscritte dall'Ateneo; in merito alla possibilità di utilizzo di queste fonti il Docente è pertanto invitato ad informarsi preventivamente presso il [Servizio di help desk di AMS Campus](#).

L'Ateneo non sarà responsabile nei confronti del Docente per le eventuali violazioni del diritto d'autore o di altri diritti a questi spettanti sul materiale perpetrato dai soggetti a cui è consentito di accedere ai materiali attraverso il Servizio.

L'Ateneo si riserva la facoltà di rimuovere o di inibire l'accesso in via precauzionale a quei materiali in relazione ai quali insorga una controversia in relazione alla titolarità dei diritti d'autore o di cui sia contestato il legittimo utilizzo da parte di terzi, dandone avviso al Docente.

⁵ http://campus.cib.unibo.it/help/condizioni_docente.html

⁶ http://campus.cib.unibo.it/help/linee_guida.html

Contestualmente il servizio AMS Campus disciplina anche l'utilizzo del servizio di messa a disposizione di materiali didattici in formato elettronico da parte dei fruitori, nella pagina *Condizioni di utilizzo del servizio per gli utenti fruitori*⁷

Materiali didattici per la formazione

Un Ateneo, in quanto ente certificato per la formazione, è l'erogatore per eccellenza di materiali didattici di alta qualità.

Il materiale didattico fornito dal singolo docente a supporto della didattica è chiamato dispensa. Il docente crea ed assembla varie tipologie di documenti in una dispensa e la rende disponibile agli studenti di un determinato corso universitario. I materiali che i docenti possono includere nella dispensa devono essere strettamente connessi con l'argomento della sua docenza e devono fungere da supporto e punto di riferimento per l'insegnamento. Una dispensa è considerata una tipologia di materiale didattico a tutti gli effetti e deve essere realizzato dal docente con il consenso dell'Ateneo. Questa tipologia di materiale afferisce alla cosiddetta "letteratura grigia", ossia a quell'insieme di documenti pubblicati in forma non convenzionale e destinati per la maggior parte all'uso interno dell'ente che li produce o per il quale sono stati prodotti.

Le dispense possono essere raggruppate sostanzialmente in due tipologie a seconda del supporto con il quale sono erogate:

- 1) *dispense cartacee*: il docente distribuisce una copia cartacea della dispensa ad ogni studente del corso o la lascia in un centro copie nel quale gli studenti si recheranno per avere una copia della dispensa.
- 2) *Dispense elettroniche*: il docente rilascia agli studenti il file della sua presentazione o un documento in pdf o decide di pubblicare il materiale in Internet (per esempio nella sua pagina web), in una Local Area Network (LAN) o intranet ad accesso limitato, o all'interno di una piattaforma di e-learning (citiamo a titolo d'esempio l'utilizzo della piattaforma open source Moodle per l'erogazione di corsi a distanza) alla quale si può accedere tramite identificazione con username e password.

Le dispense possono includere sia materiale proprio creato dal docente, il quale è titolare di tutti i diritti sull'opera, sia materiale altrui per il quale il docente deve avere esplicita autorizzazione.

I materiali didattici prodotti dal docente possono includere materiali eterogenei, tra i quali:

- Appunti delle lezioni
- Materiale vario prodotto dal docente
- Presentazione (slide)
- Saggio
- Capitolo di un libro
- Articolo di giornale
- Miscellanea di documenti
- Immagini
- Tabelle
- Fotografie
- Learning Object (oggetto didattico multimediale)
- Indicazioni bibliografiche

Punti fondamentali per la realizzazione e/o distribuzione di materiali didattici

⁷ http://campus.cib.unibo.it/help/condizioni_utente.html

Nel momento in cui si utilizzano opere dell'ingegno proprie o altrui, è necessario tenere in considerazione alcuni punti fondamentali necessari per non incorrere nella violazione di diritti di terzi:

- *Tutti i materiali didattici sono tutelati da diritto d'autore.* L'inserimento senza autorizzazione di opere integrali o parti di opere all'interno di materiali didattici con la tecnica del copia/incolla costituisce una grave violazione.
- *Il diritto d'autore tutela esclusivamente la forma espressiva dell'opera e non l'idea contenuta nell'opera.* Di conseguenza, è legittimo riutilizzare idee altrui ma queste devono essere riorganizzate, riformulate e rielaborate in maniera creativa ed originale da parte dell'autore. L'appropriazione, totale o parziale, di un'opera letteraria, artistica o scientifica dell'ingegno altrui protetta da diritto d'autore è definita con il termine plagio.
- *L'autore di un'opera mantiene sempre i diritti morali sull'opera.* Di conseguenza, non è possibile modificare o rielaborare testi altrui se non d'accordo con l'autore/i. E' sempre indispensabile citarne correttamente la fonte.
- *L'autore di un'opera è il titolare del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni modo e in ogni forma nei limiti previsti dalla legge.* Egli ed è quindi legittimato a utilizzare, riprodurre e distribuire l'opera in qualsiasi modo tranne nel caso in cui egli abbia ceduto i diritti di utilizzazione economica a terze parti (per esempio, all'editore che ne ha curato la pubblicazione). In un contesto didattico, il docente che ha utilizzato per la sua dispensa materiale proprio, sul quale egli è detentore di tutti i diritti, può disporre totalmente (modifica o rielaborazione, riproduzione, distribuzione, messa a disposizione del pubblico) dei materiali contenuti nella dispensa. Essendo il detentore dei diritti su quel materiale, il docente non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione per poter utilizzare la dispensa, riprodurla e distribuirla ai suoi studenti.
- *Se il docente/autore intende far distribuire a terzi (centro copia, interno o esterno) la propria dispensa* dovrà rilasciare liberatoria a chi per lui distribuirà tali materiali, specificando se intende una distribuzione cartacea o se preferisce una trasmissione digitale o la messa su web in una Intranet (piattaforma a distanza per esempio) o su pagine web ad accesso pubblico. Per un soggetto terzo, ai sensi di legge, non è possibile riutilizzare o distribuire il materiale didattico rilasciato da un docente senza essere in possesso di un'autorizzazione o un permesso da parte del docente stesso.
- *Qualsiasi tipo di riproduzione di un'opera dell'ingegno altrui deve essere esplicitamente autorizzata dal detentore dei diritti sull'opera.* Di conseguenza, il docente che desidera includere nella sua dispensa materiale altrui deve chiedere esplicita autorizzazione al titolare dei diritti (autore, editore o terze parti) per poter effettuare qualsiasi forma di utilizzo e/o distribuzione del materiale (fotoriproduzione, scannerizzazione, messa in rete, pubblicazione in una piattaforma di e-learning, ecc.). Si ricorda che sui materiali possono gravare oltre ai noti "diritti d'autore", anche eventuali "diritti editoriali" qualora l'autore o gli autori abbiano ceduto i diritti delle loro opere per la pubblicazione ad editori o soggetti terzi. L'autorizzazione ad usare il materiale a fini didattici, deve essere chiesta espressamente al titolare dei diritti e al docente e dovrà – per essere considerata valida - essere redatta in forma scritta (anche via mail). In tale autorizzazione devono essere specificati dettagliatamente il tipo di utilizzo del materiale (per esempio riproduzione, o distribuzione o rielaborazione ai fini di una pubblicazione, dell'opera o per le parti dell'opera) e gli scopi (di lucro o non di lucro, didattici, o di ricerca...) per i quali si effettua la richiesta. *In allegato 1 al presente documento è stato fornito un modello di richiesta di permesso per l'utilizzo di materiali altrui, il quale può essere personalizzato in base alle esigenze dell'utente.*
- *L'autorizzazione richiesta agli aventi diritto per la riproduzione di un'opera deve specificare dettagliatamente il tipo di riproduzione per il quale si richiede il permesso.* Un permesso per la fotocopiatura di un testo non autorizza a digitalizzarlo, manovra che implica

oltre ad una riproduzione digitale tramite scansione o altro sistema analogo, la messa in rete (intranet o internet). Inoltre, un'autorizzazione per la riproduzione e la distribuzione di un'opera a stampa non consente la riproduzione e la messa a distribuzione del pubblico della suddetta opera in formato digitale, se non espressamente specificato. È necessario ottenere un permesso specifico per ogni atto di riproduzione e/o trasformazione dell'opera.

- *È consentito utilizzare materiale prodotto da terzi in assenza di autorizzazione solo nei limiti previsti dall'art 70 LdA⁸, ossia tramite citazione di una parte molto breve dell'opera.* La citazione deve essere accompagnata dalle indicazioni bibliografiche relative alla fonte: nome dell'autore, titolo dell'opera, editore, affiliazione ed eventuale traduttore.
- *La fotocopiatura senza autorizzazione di opere protette da diritto d'autore nei limiti del 15% è autorizzata per legge solo per uso personale.* Tale eccezione al diritto di riproduzione si applica quindi solo alle "fotocopie" e non ad una riproduzione digitale, cioè solo per fotocopie su carta e solo per uso personale. Sono esclusi dall'eccezione la distribuzione di copie – anche entro il 15% - di materiale soggetto a diritti (d'autore o editoriali). Da ciò si evince che se un docente nella sua attività di formazione desidera distribuire delle fotocopie di un'opera agli allievi, egli è tenuto a richiederne il permesso ai soggetti che ne detengono i diritti (autori o editori nel caso in cui l'autore abbia ceduto i diritti di riproduzione all'editore), o alle associazioni preposte alla gestione collettiva dei diritti (es. AIDRO).
- *Per la distribuzione di materiale altrui, libri di testo, parti di libri di testo, vale quanto detto al punto precedente.* Spesso si usa creare delle miscellanee con materiale assemblato da vari testi (di edizioni fuori commercio o in commercio) usando parti più o meno consistenti. Si ricorda che il 15% è un limite che si riferisce alla sola riproduzione, cioè alle fotocopie e non alla creazione di opere "derivate" e/o alla loro distribuzione. Poiché il nostro sistema è basato sul "diritto d'autore" e non prevede il Fair Use, che vige solo per i paesi dove il modello che regola tali diritti è il sistema noto come "copyright", non esistono ad oggi eccezioni per la didattica⁵ tali da consentire l'uso di opere o parti di opere da distribuire agli studenti. E' un grave limite della nostra normativa, ma purtroppo è così. E' necessario quindi richiedere autorizzazione ai detentori dei diritti che possono essere autori e/o editori. Una valida alternativa, anche se costosa, è quella di rivolgersi all'AIDRO. AIDRO (Associazione Italiana per le Opere di Ingegno) è l'associazione italiana che tutela i diritti di riproduzione delle opere librarie e periodiche attraverso il sostentamento e la promozione dell'editoria e la creazione di un sistema di licenze per fotocopiare ad uso professionale opere protette da diritto d'autore.
- *Anche le immagini e i suoni sono opere dell'ingegno tutelate da diritto d'autore.* Quindi, al pari dei testi, è necessario richiedere un'autorizzazione anche per la riproduzione di immagini presenti in un'opera cartacea o reperibili in rete, le quali possono avere sia un diritto d'autore sia un diritto editoriale (o dell'agenzia fotografica). È necessario sempre effettuare due passaggi fondamentali qualora si decidesse di inserire opere visive altrui (o anche proprie qualora se ne fossero ceduti i diritti) nella propria dispensa:
 1. ottenere un'autorizzazione da chi detiene i diritti per l'utilizzo dell'immagine;
 2. fornire comunque una citazione con i riferimenti sul creatore e i dati dell'edizione.

Solo in questo modo l'utilizzo delle immagini è corretto e i diritti d'autore ed editoriali sono rispettati.

⁸ Art. 70: Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

Poco prima della fine del 2007, la Commissione Cultura del Senato ha approvato un emendamento di legge, il comma 1-bis, che è stato aggiunto all'art. 70 della legge sul diritto d'autore. Secondo il comma 1-bis dell'articolo 70 LdA⁹ del gennaio 2008

“È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.”

A seguito di questa variazione di legge, le opere visive potranno essere riprodotte in versione integrale solo a bassa risoluzione e per finalità didattico-scientifiche. Tuttavia, poiché non sono ancora stati approvati dei criteri oggettivi che stabiliscano il significato di “immagine degradata” o “foto a bassa risoluzione”, si consiglia sempre di munirsi di un'autorizzazione che consenta l'utilizzo dell'immagine per motivi di ricerca in modo da evitare qualsiasi rischio.

- *L'inserimento di parti di articoli è una questione molto delicata poiché l'autore può aver ceduto tutti o alcuni dei propri diritti all'editore. Va sempre tenuto presente che, in un articolo entrano in gioco anche i diritti editoriali sull'articolo. Per questo motivo, è consigliabile chiedere sempre l'autorizzazione all'editore, se non si conosce lo stato dei diritti sul proprio articolo.*

E' importante sottolineare, infine, che tutte le opere sono protette da diritto d'autore e che l'acquisizione del diritto d'autore avviene al momento della semplice creazione dell'opera, senza la necessità di alcuna azione formale. Da ciò si evince che anche i testi che non hanno alcuna indicazione riguardante l'autore e il copyright sono protetti da diritto d'autore. Come riaffermato recentemente dal D.L. 72/22 marzo 2004¹⁰, la stessa norma di legge si applica anche a tutti i testi e le immagini in formato digitale reperibili in rete: ciò che cambia è solamente il modo di trasmissione (rete telematica) e il supporto (digitale), ma il fatto che un determinato contenuto sia posto online, non implica che esso sia esente da diritto d'autore o da altri diritti. L'opera disponibile in Internet è ad accesso pubblico –ossia pubblicamente accessibile–, ma non di dominio pubblico: anch'essa è tutelata da diritto d'autore e non può mai essere utilizzata senza essere in possesso di una esplicita autorizzazione da parte dell'autore.

Un'opera si considera di dominio pubblico allo scadere dei settanta anni dalla morte dell'autore, in assenza di eventuali diritti editoriali che gli eredi possono aver ceduto a editori. La durata dei diritti editoriali (che possono comprendere numerosi diritti economici quali riproduzione, distribuzione, traduzione, ecc...) viene stabilita dal contratto tra i detentori dei diritti (autore o suoi eredi in caso di morte) e editore. In mancanza di una durata scritta nel contratto dura, per la legge italiana, massimo vent'anni.

E' buona norma quindi accertarsi sempre che non vi siano diritti editoriali vigenti, anche quando un'opera è di un autore scomparso da più di settant'anni.

⁹ <http://www.interlex.it/testi/s1861.htm>

¹⁰ D.L. 72/22 marzo 2004 sulle misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno.

Art. 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione

ALLEGATO 1:

L'uso di materiali altrui è sempre subordinato all'autorizzazione scritta da parte di chi ne detiene i diritti. La richiesta di autorizzazione deve essere inviata a chi detiene i diritti (l'autore o l'editore nel caso in cui il primo abbia ceduto i diritti di utilizzazione economica all'editore).

Nella richiesta è consigliare sempre indicare:

- recapito: comprendente indirizzo postale, telefono ed e-mail;
- dettagli sul materiale per cui si richiede l'autorizzazione: titolo dell'articolo o del libro, autore o autori, ISSN/ISBN, volume, anno, numero e pagine;
- dettagli sull'uso del materiale: l'articolo intero, parti di esso, grafici o tabelle;
- dettagli sul tipo di utilizzo e di distribuzione del materiale per il quale si richiede l'autorizzazione.

A seguire, un modello di richiesta per ottenere l'autorizzazione per l'utilizzo e/o la distribuzione di materiale altrui protetto da diritto d'autore.

Oggetto: Richiesta per l'utilizzo e la distribuzione di materiale protetto da diritto d'autore

Gentile [SOGGETTO DELLA RICHIESTA],

Io sottoscritto Prof./Prof.ssa [NOME E COGNOME DEL DOCENTE],

in qualità di docente ordinario / associato / contrattista o ricercatore presso l'Università degli Studi di Padova e titolare del corso [NOME DEL CORSO] che si terrà nel 1°/2° semestre dell'A.A. [ANNO] per gli studenti del Corso di Laurea Triennale / Specialistica in [NOME DEL CORSO DI LAUREA] della Facoltà di [NOME DELLA FACOLTA'],

Vi chiedo il permesso utilizzare il seguente materiale [INDICARE TITOLO DELL'ARTICOLO O DEL LIBRO, LINK A SITO WEB, AUTORE O AUTORI, ISSN/ISBN, VOLUME, ANNO, NUMERO E PAGINE] nella misura di [ARTICOLO INTERO, PARTI DI ESSO, GRAFICI O TABELLE] come materiale didattico da includere all'interno di una mia dispensa realizzata a supporto della didattica frontale per il corso sopra indicato. Chiedo inoltre il permesso di distribuire suddetto materiale in forma di [DETTAGLI SUL TIPO DI DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE]. Con questo accordo, mi assumo la completa responsabilità dell'attribuzione del materiale citandone sempre la fonte.

Se è vostra intenzione concedere questa autorizzazione, è sufficiente rispondere a questa e-mail confermando e sottoscrivendo in maniera esplicita quanto espresso nella seguente dichiarazione:

Dichiaro di essere l'autore e il solo detentore dei diritti d'autore sull'opera [INDICARE TITOLO DELL'ARTICOLO O DEL LIBRO, LINK A SITO WEB, AUTORE O AUTORI, ISSN/ISBN, VOLUME, ANNO, NUMERO E PAGINE].

Dichiaro di essere d'accordo all'utilizzo e alla distribuzione di tale opera nei termini indicati da questo accordo, di cui ho letto il testo e di cui accetto le condizioni.

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che concedo al Prof. [NOME E COGNOME DEL DOCENTE] il diritto di utilizzare e distribuire la mia opera nei termini indicati da questo accordo.

Creazione di materiali didattici e diritto d'autore

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che resto comunque il solo titolare esclusivo dei diritti d'autore sulla mia opera. Le modifiche alla mia opera fatte da altri non saranno attribuite a me e verranno considerate violazioni ai diritti morali che esercito sulla mia opera.

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che l'utilizzo e/o distribuzione della mia opera nei termini stilati in questo accordo è subordinato ad una corretta attribuzione della fonte.

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che non posso ritrattare questo accordo.

[DATA] [NOME DEL TITOLARE DEL DIRITTO D'AUTORE]

Sperando in un Vostro riscontro favorevole, rimango a disposizione per discutere eventuali dettagli dell'accordo. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, potete far riferimento a [INDIRIZZO E-MAIL]

Cordiali saluti

[FIRMA]

Diritti esclusivi di sfruttamento economico nel diritto d'autore e diritti connessi

Il **diritto di pubblicazione (Art. 12)** è il primo tra tutti i diritti esclusivi di sfruttamento economico e spetta all'Autore o agli Autori. **E' anche un diritto morale.** L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

L'Autore ha altresì il **diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato**, nei limiti fissati dalla legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati in seguito.

L'autore ha altresì il **diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta (Art. 18)**. L'Autore è l'unico che ha il **diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (Art. 18)**.

Per **diritti di sfruttamento economico (Artt.12 e 19)** si intendono una serie di diritti di seguito elencati. Tutti questi **diritti esclusivi previsti dalla legge (Art. 19)** sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti.

Attenzione: durata dei diritti economici

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del **settantesimo anno solare dopo la sua morte (Art. 25)¹¹**. Nel caso di morte spettano agli eredi. Il trasferimento o la cessione di tali diritti, si attua attraverso un contratto di cessione e ha una durata limitata nel tempo (Il massimo previsto per legge è comunque fissato in venti anni, vedi precedente (Art. 122 contratto di edizione).

Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (Art. 85-quater). Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, **edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio** spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica (comma 1.).

Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome (comma 2.).

La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (comma 3.).

Il **diritto esclusivo di trascrivere (Art. 14)** ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Il **diritto esclusivo di riprodurre (Art. 13)** ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

¹¹ Pare che recentemente alcune interpretazioni abbiano alzato a 76 anni e 8 mesi tale durata, per l'applicazione delle norme del Trattato di pace del 1947 che riconosce i periodi di guerra.

Il **diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico** (Art. 15) ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Il **diritto esclusivo di distribuzione** (Art. 17) ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

Il **diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo** dell'opera (Art. 16) ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Il **diritto esclusivo di tradurre** (Art. 18) ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il **diritto esclusivo di elaborare** (Art. 18) comprende tutte le **forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera** previste nell'art. 4.

Il **diritto esclusivo di noleggiare** (Art. 18-bis, comma 1) ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio da parte di terzi.

Il **diritto esclusivo di dare in prestito** (Art. 18-bis, comma 2) ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi dal noleggio. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il prestito da parte di terzi.

Altri diritti:

Diritto sul titolo dell'opera. Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore (Art. 100, comma 1)

Diritto di testata: Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale (vale anche per le rubriche) (Art. 100, comma 3.)

Diritti relativi alla corrispondenza epistolare (Artt.93-95)

Diritti relativi alle fotografie (attenzione, i diritti sulle fotografie sono regolati dagli Artt. 87-92) e **diritti relativi al ritratto** (Artt.96-98)

Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria (Art. 99)

Programmi per elaboratore e banche dati

Diritti sui programmi per elaboratore (Art. 64-bis). *Raggruppamento di tutti i diritti che derivano da operazioni su questa categoria di opere (i programmi per elaboratore).* Comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) **la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma** per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) **la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma** per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) **qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma** per elaboratore originale o di copie dello stesso.

Diritti del costituente di una banca di dati (Art. 64 quinquies e 102-bis). *Come per i programmi per elaboratore: siamo di fronte ad un grappolo di diritti che derivano da operazioni sulle banche dati.* L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) **la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;** b) **la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;** c) **qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati;** d) **qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;** e) **qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico** dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del **programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni** o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (Art. 12-bis).

Salvo patto contrario, qualora **un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni**, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (Art. 12-ter)

Inoltre:

CAPO IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere - SEZIONE II - Opere collettive, riviste e giornali (Artt. 38-43)

Nell'**opera collettiva**, salvo patto contrario, **il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa**, (Art. 38, comma 1.) senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7 *“E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.”*

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti. **(Art. 38, comma 2.)**

Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un

mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione (Art. 38, comma 1.)

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista (Art. 39, comma 2.).

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione (Art. 40).

Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20 (diritto di modificazione dell'opera), il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo (Art. 41).

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali (Art. 42).

L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta (Art. 43).

Rassegna stampa (Art. 101-102, eccezioni Art. 65)). Attenzione: Il termine "rassegna stampa", che nel linguaggio comune assume spesso significati differenti, secondo quanto evidenziato dalla Convenzione di Berna, identificherebbe "un insieme di citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo". E' questo, in realtà, l'unico tipo di rassegna stampa configurabile: la riproduzione integrale di articoli non rientra nella definizione illustrata. E' perfettamente lecito, dunque, raggruppare alcune citazioni relative ad articoli che abbiano un denominatore comune (normalmente, l'argomento): questo tipo di rassegna stampa, e questo soltanto, sarebbe lecito, in quanto costituisce uno strumento informativo e, contemporaneamente, uno strumento promozionale per le riviste richiamate. In questo tipo di attività non sono ravvisabili gli estremi della concorrenza sleale, proprio perché la testata giornalistica richiamata (reale o virtuale che sia) non ne risulta danneggiata. Un'attività del genere, che si concreta nel rinvio agli articoli delle varie testate per mezzo di brevi *abstracts*, lungi dall'essere meramente riproduttiva, funziona anche da specchio di richiamo verso gli articoli originali.

La finanziaria 2006 ha modificato l'art.65 sulle rassegne stampa *«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*